



Comune di Rimini



Direzione Polizia Municipale
U.O. COMANDO
Ufficio di Direzione

Via della Gazzella, 27 - 47900 Rimini
tel. 0541 704106 - fax 0541 704125
polizia.municipale@comune.rimini.it
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Oggetto: Modifiche al regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili.

RELAZIONE

Il Regolamento per la disciplina dei passi carrabili è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19 marzo 1998 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 263, del 17 dicembre 1998 che ha sostituito integralmente il testo con quello attualmente in vigore.

Si propone la revisione delle procedure contenute nel regolamento sopra citato al fine di semplificare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazione di passo carrabile e l'adeguamento del regolamento alle innovazioni apportate da vari provvedimenti di diverso rango che hanno interessato la regolamentazione della circolazione quali ad esempio: la possibilità di classificazione di tipologie di strade prevista dal D.Ministero delle Infrastrutture del 12 aprile 1995 come le strade di scorrimento veloce, le strade interquartiere e le strade locali interzonali; la Classificazione delle strade comunali disposta dal Comune di Rimini con Deliberazione di G.C. n. 149/2009 s.m.i. e, nel versante edilizio, la normativa dettata dalla legge 380 e dalla legislazione regionale in materia edilizia.

la proposta di modifica del Regolamento si propone di:

- aggiornare alcune previsioni contenute nel Regolamento;
- inserire alcune specificazioni/definizioni;
- inserire l'indice-sommario, la denominazione dei singoli articoli e la numerazione dei paragrafi al fine di facilitare la consultazione del Regolamento;
- prevedere il sistema sanzionatorio in caso di inosservanza alle norme regolamentari oltre alle sanzioni già previste dal Codice della strada (D.Lgs. 285/92) ;
- semplificare il procedimento eliminando la procedura del parere preventivo rilasciato dalla Polizia Municipale in materia di verifica preventiva di conformità al Codice della Strada del passo carrabile in quanto non previsto da tale normativa;
- prevedere un procedimento amministrativo basato sulla dichiarazione resa da tecnico abilitato analogamente a quanto già avviene in campo edilizio, tenuto conto che la realizzazione/modificazione di un passo carrabile necessita anche di procedure edilizie;

La proposta è basata sulle numerose innovazioni legislative volte alla semplificazione amministrativa, che hanno privilegiato, con severe previsioni sanzionatorie in caso di dichiarazioni false, l'utilizzo di procedure basate sulla "comunicazione" e/o la "dichiarazione" previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che ha come principio di base l'obbligo sancito nell'art. 1, comma 2 del divieto di aggravamento del procedimento: "se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".

Viene prevista la semplificazione delle procedure attraverso la eliminazione del procedimento relativo al rilascio del parere preventivo previsto dagli articoli 6 e 7 dell'attuale regolamento in quanto tale procedimento, che produce un allungamento dell'iter burocratico, può essere superato utilizzando gli strumenti normativi di semplificazione delle procedure a disposizione anche in considerazione del fatto che la normativa vigente in materia (Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione) non prevede l'attivazione di una specifica ed autonoma procedura preventiva al rilascio dei provvedimenti relativi ai passi carrabili.

L'Ufficio Passi Carrabili e gli altri Uffici eventualmente coinvolti, nella fase istruttoria, provvederanno ad effettuare i controlli, anche a campione, ritenuti necessari sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte senza peraltro aggravare il procedimento amministrativo.

La falsità di eventuali autocertificazioni, prodotte dall'interessato o da altri soggetti in sua vece, oltre a comportare responsabilità penali personali, rappresenta causa ostativa al rilascio del provvedimento finale, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La modifica procedurale si propone di conseguire i seguenti risultati:

- semplificazione delle procedure con riduzione dei tempi per il rilascio dei provvedimenti;
- riduzione degli oneri a carico dell'interessato;
- sgravio di incombenze dell'Ufficio edilizia della Polizia Municipale, a tutto vantaggio di una più incisiva azione di controllo del territorio e di contrasto all'abusivismo edilizio.

Come detto si tratta delle procedure che prevedono l'obbligo di richiedere un parere preventivo all'Ufficio Edilizia della Polizia Municipale prima di potere presentare, all'Ufficio Passi Carrabili, le richieste riguardanti i seguenti casi:

- realizzazione/modificazione dei passi carrai (art.6);
- realizzazione di passo carraio con apertura inferiore al limite minimo di ml. 2,50,(art.7);
- realizzazione di passi carrai a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, con dimensioni superiori ai ml. 12,00, senza obbligo di suddivisione in settori(art.7).

L'attuale regolamentazione che si propone di modificare prevede:

Art. 6

Senza la preventiva autorizzazione degli appositi Uffici competenti (ufficio passi carrai, ufficio staff edilizia P.M. e Servizio Qualità Urbana) non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato (ex art. 22 c.1).

La realizzazione/modificazione dei passi carrai deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti (ex art. 46 c.1) ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento, previo parere dell' ufficio Staff Edilizia della Polizia Municipale.

La modificazione consistente nell' adeguamento alla larghezza minima prevista dall' art. 7 punto B del presente regolamento (m. 2,50), fatte salve le autorizzazioni di natura edilizia, non necessitano del parere preventivo dell' Ufficio Staff Edilizia, previsto nel comma precedente.

Art. 7

I passi carrabili devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni (ex art. 46 Reg. CdS):

- a) *devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml.12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;*
- b) *devono consentire l' accesso ad un' area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli ;*
- c) *qualora l' accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale,*

deve essere prevista una separazione dell' entrata carrabile da quella pedonale ;

d) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

Qualora l' accesso carrabile abbia un' apertura maggiore del limite massimo sopraindicato, è possibile regolarizzarlo suddividendolo in più settori individuati con autonomi segnali stradali.

I passi carrai devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di m. 2,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, previo parere dell'Ufficio Staff Edilizia Polizia Municipale), ad un limite massimo di m. 12,00.

Limitatamente ai passi carrai posti a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, senza l'obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai m. 12,00; in tali casi l' autorizzazione, su richiesta motivata, sarà rilasciata previo parere dello Staff Edilizia della P.M.

Qualora l' accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che modificano la sede stradale, deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione da parte del Servizio Qualità Urbana e Manutenzioni.

La richiesta deve essere presentata presso l' Ufficio Staff Edilizia Polizia Municipale che provvederà ad esprimere il parere relativo al C.d.s. ed inoltrare gli atti al Servizio di cui sopra. I lavori su suolo pubblico devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Qualità Urbana.

Attualmente il parere è rilasciato dall'Ufficio Edilizia della Polizia Municipale a seguito di specifica istruttoria che ha come riferimento quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495). Tale parere attesta l'avvenuta valutazione relativa alla realizzazione (o modificazione nei casi previsti) di un accesso o passo carrabile in riferimento agli obblighi previsti nell'articolo 46 del Regolamento di attuazione del C.D.S. richiamati e riproposti dal Regolamento Comunale per la disciplina dei passi carrabili (art.7 e segg).

Attualmente solo successivamente e subordinatamente al rilascio del parere favorevole l'interessato può presentare la richiesta di autorizzazione all'Ufficio Passi Carrabili.

La valutazione è effettuata sulla base della dichiarazione rilasciata dal proprietario/avente diritto unitamente ad una dichiarazione (allegata all'istanza) redatta da un tecnico abilitato circa il rispetto delle norme del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e la regolarità dell'intervento dal punto di vista edilizio infatti la costruzione di passi carrabili e degli accessi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati:

- sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati;
- sotto il profilo viario in base a quanto previsto dall'art. 22 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992) su tutte le strade comunali sia all'interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all'interno dei centri abitati. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato ed accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e, pertanto, non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.

Per quanto riguarda le norme del codice della Strada la dichiarazione è relativa alle seguenti caratteristiche:

- tipologia della strada;
- larghezza dell'accesso/passaggio carrabile;
- se l'accesso/passaggio carrabile sarà realizzato con arretramento del cancello; ovvero le cause che rendono impossibile l'arretramento;
- se l'accesso sarà realizzato con apertura automatizzata;
- se l'accesso sarà realizzato con apertura manuale ed a filo della strada;
- se l'accesso sarà realizzato con immissione diretta dalla strada (senza cancello);

- tipologia di immobile servito dall'accesso/passo carrabile;
- ubicazione dell'accesso (se interessa o meno il marciapiede/banchina stradale;
- se sono necessarie opere che interessano la sede stradale, il verde pubblico, la segnaletica stradale;
- se l'accesso è/non è già regolamentato con/senza cartello;
- se il passo carrabile è di cantiere quindi con durata definita;
- la distanza dalle intersezioni (almeno 12 metri per quelli nuovi);
- rispetto delle norme sulla visibilità per passi carrabili in curva;
- rispetto delle norme del Codice della strada relative alle fasce di rispetto rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati (art. 16); art. 17 (Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati (art. 17) e art. 18 (Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati; e le corrispondenti norme del regolamento di esecuzione ed attuazione, artt. 26(art. 16 CDS); 27(art. 17 C.D.S.) e 28(art.18 C.D.S.)

Unitamente all'istanza viene presentata la documentazione tecnica (planimetria della zona oggetto di intervento, planimetrie stato di fatto e di progetto, ecc.).

Per quanto riguarda le norme di carattere urbanistico/edilizie

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 contenente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" è iniziato un processo di semplificazione delle procedure nell'ambito edilizio, già iniziato con la legge sul procedimento amministrativo (legge 241/90), che ha modificato il rapporto pubblico/privato favorendo l'autocertificazione e le procedure di "comunicazione" quali ad esempio la Segnalazione certificata di Inizio Attività. Questo processo di semplificazione ha avuto un ulteriore e recentissimo incremento con la pubblicazione del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.222 (SCIA 2) che innova anche alcune procedure in materia edilizia.

Dal punto di vista urbanistico-edilizio la realizzazione dell'accesso/passo carrabile può essere prevista all'interno di qualsiasi titolo "autorizzatorio" di carattere edilizio previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380:

- CIL (Comunicazione di Inizio Lavori);
- CILA(Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata);
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- Permesso di Costruire;
- Super-DIA.

La possibilità di attivazione e conseguente utilizzo dell'accesso/passo carrabile è comunque condizionata all'avvenuto rilascio della specifica autorizzazione prevista dall'art. 22 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) rilasciata dall'Ufficio Passi Carrabili, indipendentemente dal titolo edilizio autorizzatorio ponendosi, il rilascio di autorizzazione ai sensi del Codice della Strada, su un piano diverso da quello edilizio vertendo esclusivamente sulla verifica dei presupposti dettati dal predetto Codice.

il vigente regolamento assoggetta il rilascio di autorizzazione/modificazione di accesso/passo carrabile alla procedura del "parere preventivo" circa la rispondenza dello stesso esclusivamente alle norme del Codice della Strada che viene rilasciato dall'Ufficio Edilizia della Direzione Polizia Municipale.

Il parere preventivo viene rilasciato sulla base della presa visione di un elaborato progettuale che, in base alla attuale normative edilizia può essere oggetto di variante che possono riguardare anche la localizzazione, le dimensioni, la conformazione, degli accessi; per tale motivo il documento non garantisce lo stato di fatto attuale ma solo quello di progetto iniziale.

In tale caso la realizzazione di una variante relativa agli accessi non è consentita in quanto difforme dal parere "preventivo". Ci si trova pertanto ad un contrasto tra una norma di legge (il T.U. edilizia) e il regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili. In base alla gerarchia delle fonti del diritto, la norma di legge prevale. Si ritiene, anche per tale motivo, opportuno revocare tale procedura demandando, analogamente a quanto già avviene in campo edilizio, al tecnico abilitato, che già interviene nella fase di presentazione della richiesta, l'attestazione della conformità alle norme del Codice della strada che sono ben identificabili sulla base di quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. Con la revoca di tale procedura l'esecuzione dell'intervento edilizio potrà seguire il proprio iter, comprensivo delle eventuali varianti in quanto solo al momento della presentazione della richiesta e quindi al termine dei lavori, sarà necessaria la produzione unitamente alla richiesta di autorizzazione, della attestazione, da parte del predetto tecnico, della conformità dell'accesso/passo carrabile alle norme predette.

L'attestazione sarà contenuta nella Relazione Tecnica Illustrativa che dovrà essere asseverata dal tecnico abilitato che dovrà redigerla ai sensi dell'art. 481 c.p., valendosi delle norme di cui al "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/10/2000.

Per i motivi suddetti, considerato che la richiesta relativa al rilascio/modifica di passo carrabile presentata dall'interessato unitamente alla dichiarazione asseverata dal tecnico presenta gli elementi necessari, relativamente al rispetto delle norme del C.d.s., per l'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo autorizzatorio restando comunque impregiudicata la possibilità, nell'ambito dell'istruttoria, dell'effettuazione di controlli specifici da parte dell'Ufficio. Per tali motivi si ritiene che il mantenimento del procedimento costituente "parere preventivo", possa costituire ad oggi un aggravamento del procedimento non motivato, ai sensi della Legge 241/90 art. 1, comma 2 pertanto debba essere revocato.

Unitamente alle proposte sopra evidenziate si ritiene necessario proporre una revisione pressochè completa del testo regolamentare che appare datato. Per tale motivo è stata effettuata una rivisitazione del provvedimento in esito alla quale si propongono le seguenti modifiche e integrazioni:

MODIFICHE PROPOSTE AL VIGENTE REGOLAMENTO

Dal punto di vista procedurale si propone di apportare le seguenti modifiche che avranno validità con decorrenza dalla avvenuta esecutività del provvedimento di modifica:

1- Aggiunta dell'indice-sommario, della rubrica ai singoli articoli e della numerazione ai singoli commi al fine di facilitare la consultazione del Regolamento;

Indice-Sommario

TITOLO I NORME GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Art.2 Osservanza delle norme di carattere edilizio

Art.3 Definizione di passo carrabile. Tipologie

Art.4 Definizione di Suolo Pubblico

TITOLO II CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Art.5 Classificazione delle strade

TITOLO III REALIZZAZIONE PASSI CARRABILI

Art.6 Normativa applicabile per la realizzazione accessi/passi carrabili

Art.7 Caratteristiche degli accessi e diramazioni

TITOLO IV AUTORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI/ PASSI CARRABILI

Art.8 Autorizzazione degli accessi/passi carrabili – rilascio segnale stradale

Art.9 Procedimento amministrativo. Rilascio autorizzazione

TITOLO V CASI PARTICOLARI DI AUTORIZZAZIONE-DEROGA-REGOLARIZZAZIONE

Art.10 Casi particolari di autorizzazione

Art.11 Passi carrabili a servizio di attività artigianali/industriali/commerciali

TITOLO VI CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

Art.12 Canone di concessione-Assoggettabilità - Modalità di quantificazione del canone

TITOLO VII MODALITA' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE

Art.13 Servizio Rimoziioni

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE, OBBLIGHI E DIVIETI

Art.14 Disposizioni transitorie

Art.15 Obbligo delimitazione accesso alle aree private

Art.16 Divieto apposizione segnaletica stradale non conforme

TITOLO IX CONTROLLI E SANZIONI

Art.17 Controlli e sanzioni

TITOLO X NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 18 Norme Transitorie finali (Del. C.C. 63/1988 e Del . C.C. n. 263/1998)

Art. 19 Norme transitorie finali (Del. C.C. ____/2017)

2-sostituzione all'articolo 2, del periodo: "del Regolamento Edilizio" con il seguente periodo:"di carattere urbanistico-edilizio (P.S.C.-Piano Strutturale Comunale, R.U.E. – Regolamento Urbanistico Edilizio, ecc);"

3-aggiunta all'articolo 3, di un secondo comma, preordinato a definire le tipologie degli accessi previsti dal Regolamento C.d.S., art. 44, comma 2;

- 2) Gli accessi indicati al precedente comma 1) si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti (rif. art. 44, c. 2 del Reg. C.d.S.);

4-aggiunta all'articolo 3, di un terzo comma, preordinato a definire le caratteristiche del passo carrabile distinguendo i casi di realizzazione con "manufatto" da quelli "a raso":

3) I passi carrabili, possono essere realizzati con "manufatti" oppure "a raso":

a) **PASSO CARRABILE CON MANUFATTO** (nel seguito definito "Passo Carrabile"): costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli; consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico. Nella zona antistante il passo carrabile (non sul lato opposto), vige il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del Codice della Strada, segnalato con l'apposito segnale di cui all'articolo 120, del

Regolamento C.d.S. (figura II 78) e la sanzione accessoria della rimozione coatta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili, che rientrano nella definizione dell'articolo 44 comma 4 del D.lgs 15/11/1993, n. 507.

b) **PASSO CARRABILE A RASO** (nel seguito definito "Accesso Carrabile"): costituito da un varco che, pur assolvendo alla stessa funzione del passo carrabile con manufatti, è posto al livello della strada senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o posto alla medesima quota della carreggiata stradale), ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. In tale caso il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a **quanto previsto dall'articolo 44, comma 8 del D.Lgs. 507/93 e art. 46, c.3 del Reg. C.d.S.** In tale caso la richiesta del segnale è facoltativa. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Rimini nell'area antistante non vige il divieto di sosta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili che NON rientrano nella definizione dell'articolo 44, comma 4 del D.lgs 15/11/1993, n. 507.

5-modifica della rubrica del TITOLO II, denominata: "CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI" con la seguente: "CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE" al fine di ricomprendere tutte le tipologie di strade elencate nell'articolo 5 del Regolamento;

6-sostituzione dell'articolo 5, con il seguente, contenente l'aggiornamento della classificazione delle strade a seguito della delimitazione dei centri abitati effettuata con Deliberazione di G.C. n. 149/2009 s.m.i. e l'adeguamento ai nuovi provvedimenti di carattere "urbanistico-edilizio" (P.S.C., R.U.E., ecc.);

Art.5 Classificazione delle strade

a) Normativa di riferimento

~~Ai fini del rilascio delle autorizzazioni dell'autorizzazione relativa alla per la realizzazione, modificazione e regolamentazione-regularizzazione dei degli accessi/passi carrabili, tenute conto della terminologia adottata nel nuovo C.d.S., si fa riferimento alla nuova planimetria costituente l'allegato A del presente regolamento ove sono state distinte:~~ classificazione delle strade approvata con Deliberazione di G.C. n. 149/2009, avente ad oggetto: "Delimitazione dei centri abitati e definizione e classificazione delle strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285", e relativi allegati; modificata con deliberazione di G.C. n. 330/2009. Si fa altresì riferimento alle tipologie di strade, previste dalla normativa vigente, non ancora classificate nel territorio comunale.

b) Tipologie di strade(Rif. C.d.S.; Regolamento C.d.S., ecc.):

1) AUTOSTRADA (Cat. A): Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati (art. 45, comma 1, del Regolamento C.d.S.).

2)STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI (Cat.B):<<Strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione>>;

3)STRADE EXTRAURBANE=SECONDARIE(Cat.C): <<Strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine>>. ~~In planimetria evidenziate con punteggiatura;~~

4) STRADE SCORRIMENTO VELOCE, previste dal D.M. 12.04.1995 e definite come:<<Strade intermedie tra l'autostrada e le strade di scorrimento>>;

5) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO (Cat. D): <<Strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiede, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate>>. ~~In planimetria evidenziate con punteggiatura;~~

6) STRADE URBANE INTERQUARTIERE (Cat.DE): previste dal D.M. 12.04.1995 e **definite come:<<strade intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere>>**.

7) STRADE URBANE DI QUARTIERE(Cat. E):<<strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata>>. ~~In planimetria evidenziate con punteggiatura .~~

8) STRADE URBANE LOCALI INTERZONALI (Cat. EF): previste dal D.M. 12.04.1995 e definite come:<<strade intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali>>;

9) STRADE LOCALI (Cat. F): <<strade urbane o extraurbane opportunamente sistemate ai fini dell'art. 2, comma 1, C.d.s. non facenti parte degli altri tipi di strada, con traffico estremamente limitato>>. ~~In planimetria non oggetto di evidenziazione);~~

10) STRADE DI FUTURA REALIZZAZIONE / CLASSIFICAZIONE / RICLASSIFICAZIONE.

a) ~~Sono ricomprese in questa categoria quelle arterie che, una qualvolta realizzate, rientrano nella classificazione di cui al punto 1(in planimetria sono evidenziate con retinatura)~~Per il rilascio delle autorizzazioni di accessi/passi carrabili relative a strade di futura realizzazione si fa riferimento alla classificazione prevista negli strumenti urbanistici-edilizi (P.S.C., ecc.) vigenti alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

b) Ai fini del presente regolamento la classificazione delle strade, non di competenza comunale, viene adeguata a seguito di ricevimento/pubblicazione e/o comunicazione del provvedimento di classificazione adottato dall'Ente proprietario/ente gestore della strada.

11) DELIMITAZIONE DEL CENTRO STORICO: sono ricomprese in questa categoria le strade locali con traffico estremamente limitato, facenti parte della perimetrazione del centro storico come identificato dal P.S.C. -Piano Strutturale Comunale- e dal R.U.E. -Regolamento Urbanistico Edilizio, approvati con Deliberazione di C.C. n. 15 del 15 marzo 2016. ~~(In planimetria la perimetrazione del centro storico è evidenziata con velatura grigia);~~

12) ~~8)~~ DELIMITAZIONE DEGLI AGGLOMERATI URBANI: perimetrazione dei "ghetti", aventi rilevanza storico ambientale, individuati dal P.S.C. – Piano Strutturale Comunale vigente ~~Piano Regolatore~~ vigente. (Deliberazione di C.C. n. 15, del 15 marzo 2016. ~~I tratti di strada che attraversano i ghetti, sono ricompresi nelle zone di agglomerati urbani, pertanto sono classificate come strade urbane (ex art. 2 c.7). (In planimetria è evidenziata la perimetrazione dei ghetti con velatura grigio scura). Nel caso in cui le strade extraurbane secondarie attraversino gli agglomerati urbani (ghetti), i passi carrai aggettanti sulla pubblica via devono rispettare le disposizioni previste per il tipo di strada. Si fa riferimento alla classificazione delle strade approvata con Deliberazione di G.C. n. 149/2009 e successive modifiche e integrazioni.~~

c) Condizioni per la realizzazione dei passi carrabili

1) Per i gli accessi/passi carrabili ~~carrai~~ realizzati nelle strade classificate al precedente art. 5, lettera b), punti ~~punti 1-2-3-4-6-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,~~ l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso, realizzando una piazzola di dimensioni massime ed in conformità ad una delle modalità previste nell'allegato ~~B-A)~~ del presente regolamento.

2) Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi/passi carrabili, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza.

3) Se l'immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà laterale, non sussiste l'obbligo di arretramento, ovvero dell'installazione dei sistemi di apertura automatizzata a distanza. In tale caso l'eventuale successiva installazione del cancello posto a protezione della proprietà laterale, comporta l'obbligo di una nuova autorizzazione soggetta alle norme del presente regolamento, in relazione alla tipologia di strada su cui aggetta il l'accesso/passo carrabile ~~carraie~~.

4) Per i gli accessi/passi carrabili ~~carrai~~ realizzati nelle strade di cui all'art. 5, comma b), punti 9) strade locali; 11) Centro Storico e 12) Agglomerati urbani nel caso in cui la strada che li attraversa sia classificata come "strada locale" ~~punti 5-7-8~~, nelle quali le immissioni laterali non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione, è consentito derogare all'arretramento dei cancelli e dei sistemi di apertura automatizzati.

7-sostituzione dell'articolo 6, con il seguente, contenente i riferimenti normativi e regolamentari applicabili per la realizzazione degli accessi/passi carrabili e l'aggiornamento al nuovo articolato del regolamento;

Art. 6 Normativa applicabile per la realizzazione degli accessi/passi carrabili.

Il Comma è stato inserito, con modifiche all'articolo 8, comma 1). ~~Senza la preventiva autorizzazione degli appositi Uffici competenti (ufficio passi carrai, ufficio staff edilizia P.M. e Servizio Qualità Urbana) non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato (ex art. 22 e-1).~~

~~4~~ La realizzazione/modificazione ~~dei~~ degli accessi/passi carrabili ~~carrai~~ deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti (ex art. 46 c.1) ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento. ~~previo parere dell' Ufficio Staff Edilizia della Polizia Municipale.~~

2) La modificazione consistente nell'adeguamento alla larghezza minima prevista dall'art. 7, ~~punto B~~ comma 3, lett. b) del presente regolamento (ml.2,50), ~~non necessitano del parere preventivo dell' Ufficio Staff Edilizia, previsto nel comma precedente.~~ è sottoposta alla procedura autorizzatoria prevista all'articolo 9, fatte salve le autorizzazioni di natura edilizia.

8- sostituzione dell'articolo 7, con il seguente, contenente la ripartizione tipologica degli accessi/passi carrabili su strade urbane da quelli su strade extraurbane e ulteriori possibilità di deroghe in caso di accessi/passi carrabili su strade senza uscita. Sono indicate ulteriori specificazioni riguardanti interventi accessori alla realizzazione dell'accesso/passo carrabile, quali ad esempio, interventi su suolo/sottosuolo pubblico, verde pubblico o privato, infrastrutture stradali, ecc.; termini per la presentazione della richiesta di autorizzazione. E' prevista inoltre la possibilità di emanazione di ulteriori norme tecniche relative alla modulistica e alla definizione delle tariffe per istruttoria, sopralluogo e rilascio cartello ;

Art. 7 Caratteristiche degli accessi e diramazioni

- 1) † Gli accessi/passi carrabili su strade urbane o extraurbane devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni (ex art. 45 e 46 Reg. C.d.S.):
 - 2) Accessi alle strade urbane

- a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml.12.~~=e~~. Per le strade urbane di scorrimento e le strade urbane interquartiere la distanza minima dalle intersezioni è di ml.100. In ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
- b) devono consentire l' accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli ;
- c) qualora l' accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- d) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
- e) L'ufficio valuta le situazioni che presentano immissioni di strade senza uscita comprendenti un esiguo numero di accessi/passi carrabili e caratterizzate da scarsissima circolazione dinamica, su strade della rete locale o interzonale, al fine di definire se tali immissioni costituiscano un'intersezione stradale ai fini dell'applicazione della distanza minima di cui alla precedente lettera a), oppure se siano funzionalmente assimilabili ad accessi privati e pertanto non soggetti a tale limite.

3) Accessi alle strade extraurbane

- a) La distanza minima dalle intersezioni è di 30 ml.(strada Locale extraurbana); di 300 ml.(strada extraurbana secondaria), derogabile dall'Ente proprietario della strada fino ad un minimo di 100 ml per le stesse motivazioni di cui alla successiva lettera c) e di 1000 ml (strada extraurbana principale).
- b) Nelle strade extraurbane principali gli accessi privati sono realizzati a distanza non inferiore a 1000 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per senso di marcia.
- c) Nelle strade extraurbane secondarie gli accessi privati sono realizzati a distanza non inferiore a 300 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. E' possibile derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga si applica per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.
- d) Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
- e) Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

4) Prescrizioni di carattere generale per la realizzazione / modificazione / cessazione passi carrabili. Dimensioni minime e massime.

- a) Qualora l'accesso/passo carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo sottoindicato, è possibile regolarizzarlo suddividendolo in più settori individuati con autonomi segnali;

b) ~~†~~ Gli accessi/passi carrabili ~~carrai~~ devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di ml. 2,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, ~~previo parere dell'Ufficio Staff Edilizia Polizia Municipale~~ adeguatamente motivati nella Relazione Tecnica Illustrativa indicata nell'art. 9), ad un limite massimo di ml. 12,00.

c) Limitatamente ~~ai~~ agli accessi/passi carrabili ~~carrai~~ posti a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, senza l'obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai ml. 12,00; in tali casi la Relazione Tecnica Illustrativa indicata nell'art. 9, dovrà contenere specifica e adeguata motivazione. ~~L'autorizzazione, su richiesta motivata, sarà rilasciata previo parere dello Staff Edilizia della P.M.~~

d) Qualora ~~l'accesso debba essere realizzato con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che modificano la sede stradale~~, per la realizzazione dell'accesso/passo carrabile debbano essere realizzati interventi riguardanti:

- 1) suolo o sottosuolo pubblico, con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo ecc.) che modificano il suolo pubblico e/o la sede stradale;
- 2) verde pubblico e/o privato, alberature;
- 3) infrastrutture stradali, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, ecc.;
- 4) servizi essenziali (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.);
- 5) altri tipologie di interventi;

per l'esecuzione delle relative opere deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione da parte della Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana e/o altro soggetto pubblico o privato ~~del Servizio Qualità Urbana e Manutenzioni. La richiesta deve essere presentata presso l'Ufficio Staff Edilizia Polizia Municipale che provvederà ad esprimere il parere relativo al C.d.s. ed inoltrare gli atti al Servizio di cui sopra.~~ La realizzazione degli interventi è subordinata anche al possesso delle eventuali, ulteriori autorizzazioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico e/o di regolamentazione della circolazione. I lavori su suolo pubblico e/o sede stradale devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite ~~dal Servizio Qualità Urbana~~ dalla Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana e/o dall'Ente/Uffici eventualmente interessati.

e) Qualora la realizzazione dell'accesso/passo carrabile sia inserita in intervento edilizio (nuovo immobile, ristrutturazione di immobile esistente, ecc.), il termine dell'intervento indicato alla successiva lettera f) è quello del titolo edilizio posseduto [Es. CIL(Comunicazione di Inizio Lavori); CILA(Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata); SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività); Permesso di Costruire; ecc.] comprensivo delle eventuali varianti.

f) Nel caso siano necessari interventi indicati ai punti precedenti lettere d) e/o e) la richiesta di autorizzazione degli accessi/passi carrabili può essere presentata solo al termine di tali interventi. L'utilizzo dell'accesso/passo carrabile è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione prevista all'art. 9. Il termine degli interventi deve essere attestato da comunicazione di fine lavori.

g) La realizzazione ~~del~~ dell'accesso/ passo carrabile ~~carrai~~ e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione dello stesso, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade a carico dell'intestatario o avente causa. L'esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dalla competente ~~Servizio Qualità Urbana e Manutenzioni~~ Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana. Esse si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge.

h) Esse si intendono concesse facendo salvo gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge.

i) Con apposito provvedimento sono dettate le norme tecniche di dettaglio relative alla modulistica e alla definizione delle tariffe di istruttoria, di sopralluogo e di rilascio segnale stradale di passo carrabile.

9- Modifica della rubrica del TITOLO IV denominata: "AUTORIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE DEGLI PASSI CARRABILI" con la seguente: "AUTORIZZAZIONE DEGLI ACCESSI/PASSI CARRABILI" preordinata a ricomprendere le diverse tipologie di passi carrabili.

10 sostituzione dell'articolo 8, con il seguente, contenente la rimodulazione delle previsioni già inserite e la previsione circa la richiesta di rilascio segnale stradale per i passi carrabili a raso (accesso carrabile);

Art. 8 Autorizzazione accessi/passi carrabili – rilascio segnale stradale.

- 1) ~~Senza la preventiva autorizzazione degli appositi Uffici competenti (ufficio passi carrai, ufficio staff edilizia P.M. e Servizio Qualità Urbana) non possono essere stabiliti, ossia attivati, nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato. (ex art. 22 c.1 del C.d.S.).~~
- 2) Deve essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Rimini per l'apertura, la modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili. La richiesta deve essere presentata con le procedure previste dall'articolo 9 del presente regolamento;
- 3) L'autorizzazione è rilasciata ai soli fini previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.
- 4) Nel territorio del Comune di Rimini, ~~tutti~~ i passi carrabili che si immettono su strade comunali, salvo quanto previsto al successivo comma 5), devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Passi Carrabili, in conformità alle prescrizioni contenute nel Codice della Strada, nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e nel presente Regolamento (ex art. 22 C.d.S.);
- 5) per i passi carrabili a raso (accessi carrabili), fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'apertura, è facoltativa la richiesta di rilascio del segnale regolamentare di passo carrabile. Il segnale viene rilasciato solo a seguito di rilascio di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico da richiedere all'Ufficio preposto. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Rimini nella zona antistante il passo carrabile a raso non vige il divieto di sosta e la conseguente sanzione accessoria della rimozione.

11- sostituzione dell'articolo 9, con il seguente, contenente le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione/modificazione dell'accesso/passo carrabile e l'elencazione della documentazione necessaria, comprensiva di una Relazione Tecnica Illustrativa, asseverata da un tecnico abilitato, redatta su apposita modulistica contenente dichiarazione da parte del tecnico, resa ai sensi dell'art. 481 c.p., valendosi delle norme di cui al "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/10/2000 concernente le caratteristiche dell'accesso/passo carrabile;

Art. 9 Procedimento amministrativo. Rilascio autorizzazione

~~L'autorizzazione/regolamentazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura ed alle seguenti condizioni:~~

Il procedimento amministrativo è sottoposto alle seguenti procedure, obblighi e condizioni:

~~presentazione di apposita domanda in bollo corredata da planimetria in adeguata scala dell'accesso da adibire a passo carrabile, ovvero di autocertificazione redatta su modulo fornito dall'Amministrazione, attestante i seguenti elementi;~~

- ~~1) luce del passo carraio;~~
- ~~2) distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione;~~
- ~~3) distanza del passo carraio dalla più vicina curva;~~
- ~~4) esistenza, o meno, di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede scivolo, tombinamento ecc.);~~
- ~~5) destinazione del passo carraio (a servizio di civile abitazione ovvero di impianti produttivi o di struttura pubblica);~~
- ~~6) titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carraio;~~
- ~~7) l'esistenza o meno dell'arrotamento ovvero del sistema di apertura automatizzata.~~

1) Presentazione di apposita domanda con autocertificazione, in bollo, redatta su apposita modulistica fornita dall'Ufficio Passi Carrabili comprensiva dell'impegno a sostenere le spese previste per l'eventuale sopralluogo e di istruttoria secondo le tariffe vigenti.

2) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) n. 2 copie (formato minimo A/4) della planimetria in scala 1:2000/1:5000 della zona oggetto dell'intervento per la realizzazione dell'accesso (in cui sia accertabile la conformazione stradale della zona e sia chiaramente individuabile il luogo ove verrà realizzato l'accesso/passo carrabile;

b) n. 2 copie (formato minimo A/3) della planimetria in scala 1:200 dello "stato di fatto" antecedente l'intervento da realizzare in cui siano evidenziate - con dimensioni- le strade interessate e le relative pertinenze e segnaletiche, ivi compresi i marciapiedi, le fermate bus, i parcheggi, gli alberi, i pali segnaletici e dell'illuminazione, gli ostacoli vari, ecc...

c) n. 2 copie (formato minimo A/3) della planimetria in scala 1:200 dello "stato di progetto" dell'intervento da realizzare in cui, sulla planimetria di cui al precedente punto, siano evidenziati - con dimensioni- sia il passo carrabile da realizzare/modificare, sia la distanza uguale o superiore alla distanza minima definita al precedente articolo 7, comma 1, lett.a), (strade urbane) e comma 2, lett. a), (strade extraurbane) dalla più vicina intersezione, sia l'eventuale sistemazione delle pertinenze e segnaletiche suddette.

d) Le planimetrie indicate ai punti precedenti (lettere a, b e c) possono essere contenute in unico elaborato da presentare in duplice copia.

e) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;

f) Fotocopia della delibera o autorizzazione dell'assemblea di condominio all'esecuzione dei lavori (nel caso di proprietà condominiale);

g) documentazione fotografica dello stato di fatto. Nel caso di modifica di accesso/passo carrabile esistente e/o richiesta di segnale, la documentazione fotografica deve riprodurre le immagini sia con cancello (se previsto) aperto che con cancello (se previsto) chiuso e veicolo/i all'interno della proprietà).

h) Attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo, istruttoria e per il costo del cartello segnaletico.

~~i) Presentazione della Documentazione~~ ~~relativa~~ ~~alla~~ ~~realizzazione~~ ~~dell'accesso/~~ ~~passo~~ ~~carrabile~~ ~~nel~~ ~~rispetto~~ ~~delle~~ ~~norme~~ ~~edilizie~~ ~~ed~~ ~~urbanistiche~~ ~~vigenti~~, ~~consistente~~ ~~nella~~ ~~fotocopia~~ ~~del~~ ~~titolo~~ ~~edilizio~~ ~~posseduto~~ (Es. Comunicazione di Inizio Lavori; Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata; Segnalazione Certificata di Inizio Attività; Permesso di Costruire; Super-DIA; ecc.), ~~comprensivo~~ ~~delle~~ ~~eventuali~~ ~~varianti~~ ~~e~~ ~~la~~ ~~comunicazione~~ ~~di~~ ~~fine~~ ~~lavori~~, ~~oppure~~ ~~i~~ ~~riferimenti~~ ~~di~~ ~~protocollo~~ ~~e~~ ~~data~~ ~~di~~ ~~rilascio~~, ~~che~~ ~~consentano~~ ~~all'Ufficio~~ ~~l'acquisizione~~ ~~diretta~~ ~~dei~~ ~~documenti~~; ~~ed~~ ~~alla~~ ~~eventuale~~ ~~regolarizzazione~~ ~~presso~~ ~~il~~ ~~Servizio~~ ~~Qualità~~ ~~Urbana~~ ~~e~~ ~~Manutenzioni~~, ~~per~~ ~~i~~ ~~passi~~

~~carrabili asserviti da manufatti o modifiche del piano stradale adibiti a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (solo per i nuovi passi carrai).~~

j) Documentazione relativa alla realizzazione degli interventi indicati al precedente articolo 7, comma 3, lettera d) (interventi su suolo o sottosuolo, ecc.), consistente nella fotocopia delle autorizzazioni e regolare esecuzione degli interventi rilasciate dai competenti Uffici Pubblici (Comunali e non) oppure i riferimenti di protocollo e data di rilascio, che consentano all'Ufficio l'acquisizione diretta dei documenti. Per le autorizzazioni rilasciate da altri enti privati o pubblici, deve essere fornita fotocopia dell'autorizzazione all'intervento e della regolare esecuzione;

k) Dichiarazione relativa alla richiesta di occupazione suolo pubblico nel caso di passo carrabile a raso (accesso carrabile) per il quale si richiede il rilascio di segnale di passo carrabile;

l) Relazione Tecnica illustrativa, Asseverata da un tecnico abilitato, redatta su apposita modulistica contenente dichiarazione da parte del tecnico resa ai sensi dell'art. 481 c.p., valendosi delle norme di cui al "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/10/2000, relativa alle caratteristiche dell'accesso/passo carrabile ed in particolare:

- Ubicazione del passo carrabile: Via e civico;
- Identificazione catastale (fabbricati/terreni): Foglio, Mappale, Subalterno;
- la tipologia della strada e relativa classificazione stradale riportata al precedente articolo 5;
- la larghezza dell'accesso/passo carrabile. Nel caso in cui la larghezza sia inferiore alla minima deve essere presentata adeguata motivazione;
- la tipologia di realizzazione (con arretramento del cancello; ovvero le cause che rendono impossibile l'arretramento; con apertura automatizzata; con apertura manuale ed a filo della strada; con immissione diretta dalla strada ovvero senza cancello). Nel caso di impossibilità di arretramento devono essere indicate espressamente le motivazioni al fine di consentirne la valutazione da parte dell'Ufficio;
- la tipologia di immobile cui è asservito l'accesso/passo carrabile (civile abitazione, attività commerciale, impianto produttivo, attività artigianale, ecc.);
- l'ubicazione dell'accesso (se interessa o meno il marciapiede/banchina stradale);
- la necessità o meno di opere che interessano la sede stradale, il verde pubblico, la segnaletica stradale;
- se l'accesso/passo carrabile era esistente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 ai sensi dell'art. 46, comma 6;
- se l'accesso/passo carrabile era esistente alla data del 31.12.1998 data di entrata in vigore del Regolamento Comunale e termine previsto dall'art. 234 del C.d.s.;
- se l'accesso/passo carrabile è/non è già regolamentato con/senza segnale rilasciato dal Comune di Rimini;
- l'eventualità che si tratti di passo carrabile è di cantiere quindi con durata definita; in tale caso deve essere dichiarata la durata;
- la distanza dalle intersezioni prevista in relazione alla tipologia di strada (urbana o extraurbana) definita all'articolo 7, commi 1, lett. a), (strade urbane) e 2, lett.a), (strade extraurbane) per gli accessi/passi carrabili nuovi;
- il rispetto delle norme sulla visibilità per passi carrabili in curva;
- il rispetto delle norme del Codice della strada, art. 16 relativo alle fasce di rispetto rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati; art. 17, relativo alle fasce di rispetto

nelle curve fuori dei centri abitati e art. 18 relativo alle fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati; e le corrispondenti norme del regolamento di esecuzione ed attuazione.

- il titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carrabile (proprietario, comproprietario, locatario, conduttore, ecc.).

3) Istruttoria comprensiva di sopralluogo per la verifica della conformità dell'intervento alle norme del Codice della Strada, del Regolamento di esecuzione ed attuazione e del presente Regolamento.

4) Qualora dal sopralluogo emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, viene attivata la procedura prevista dall'articolo 17 del presente regolamento con l'invio di comunicazione alla Direzione e/o Ente interessati, per il seguito di competenza. In tale caso la pratica resta sospesa fino alla acquisizione dell'esito delle valutazioni effettuate dai predetti uffici/Enti ed eventuali provvedimenti.

5) Nel caso in cui dall'istruttoria vengano rilevate le condizioni per il non accoglimento della richiesta, l'ufficio ne dà notizia al richiedente attivando la procedura prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 10bis).

6) Al termine dell'istruttoria con esito positivo, vengono rilasciati l'autorizzazione ed il relativo segnale di passo carrabile (se previsto o richiesto) da parte del competente Ufficio Passi Carrabili.

7) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale di passo carrabile e la sagoma limite del passo carrabile ovvero dell'accesso carrabile nel caso in cui venga richiesto il rilascio del predetto segnale stradale, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.

b) ~~Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso e tosse, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carrabile.~~ di richiedere, all'Ufficio Passi Carrabili l'autorizzazione per qualsiasi modificazione della struttura e/o delle dimensioni dell'accesso/passo carrabile già autorizzato. Per l'esecuzione dell'intervento il richiedente deve essere in possesso delle ulteriori autorizzazioni necessarie indicate al precedente art. 7, comma 3, lettere d) (interventi su suolo-sottosuolo pubblico, ecc) e/o e) (interventi edilizi). Le richieste devono essere presentate con le modalità indicate nell' articolo 9.

c) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione e dell'avente titolo di comunicazione entro il termine di 30 giorni dall'evento, qualsiasi variazione della titolarità e/o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dall'accesso/passo carrabile. Entro lo stesso termine deve essere presentata richiesta di subentro nella titolarità da parte del subentrante.

d) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare, all'Ufficio Passi Carrabili, entro 30 giorni dall'evento, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia.

e) Obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire, all'Ufficio Passi Carrabili ~~apposite ufficio~~, il cartello segnaletico numerato di passo carrabile ~~carrabile~~, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.

f) Il Comma è stato inserito, con modifiche, all'articolo 7, comma 3, lettera g).

~~La realizzazione del passo carrabile e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la~~

~~cessazione della stessa, in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente, ricade a carico dell'intestatario o avente causa. La esecuzione dei relativi lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente Servizio Qualità Urbana e Manutenzioni.~~

g) Il Comma è stato inserito, con modifiche, all'articolo 7, comma 3, lettera h).

~~Esse si intendono concesse facendo salve gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge~~

12-modifica della rubrica del TITOLO V, denominata; "DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI" con la seguente:" CASI PARTICOLARI DI AUTORIZZAZIONE - DEROGA - REGOLARIZZAZIONE";

13-sostituzione dell'articolo 10, con il seguente, contenente nuove previsioni relative agli accessi/passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento:

Art. 10 Casi particolari di autorizzazione

1) Per la richiesta di autorizzazione degli accessi/passi carrabili non regolarizzati entro il termine previsto dall'articolo 234 c.d.s. (31.12.1998) deve essere presentata istanza con le modalità previste dall'articolo 9 del presente regolamento.

2) La documentazione presentata dovrà essere idonea a dimostrare l'esistenza dell'accesso/passo carrabile alla data indicata.

3) L'Ufficio Passi Carrabili, verificata l'idoneità della documentazione presentata valuta la possibilità di deroga, alle condizioni di cui all'art. 7 degli accessi/passi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore all'atto della loro costruzione, ovvero oggetto di richiesta di condono edilizio per la quale non sia stato formalmente comunicato il non accoglimento. In caso di valutazione positiva gli accessi/passi carrabili, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, fatti salvi i casi in cui gli stessi siano ubicati in strade di cui all'art. 5, lettera b), punti ~~1-2-3-4-6~~ 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ~~punti~~ per i quali sussiste l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. ~~57~~ (arretramento o automatismo) del presente regolamento. ~~In tal caso si dovrà presentare autocertificazione attestante la rispondenza alle fattispecie indicate nel presente articolo.~~

4) Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale, può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del C.d.S., art. 46 del regolamento di esecuzione e art. 5 e 7 del presente regolamento. Il mancato adeguamento previsto dal precedente capoverso, comporta la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile.

14-aggiunta all'articolo 11, dopo la parola :“qualora” dell'inciso:”l'accesso”;

15-aggiunta all'articolo 11, del seguente paragrafo:” In tali casi può trovare applicazione anche quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera c) che prevede la possibilità di deroga alla suddivisione degli accessi.

16-Modifica della rubrica del TITOLO VI denominata:”TASSA O CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE” con la seguente:”CANONE DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE”;

17-sostituzione dell'articolo 12, con il seguente, preordinato a ricomprendere anche i passi carrabili a raso (accessi carrabili) per i quali sia stata richiesto il rilascio della

autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico e il rilascio del segnale stradale di passo carrabile:

Art. 12 Canone di concessione-Assoggettabilità – modalità di quantificazione del canone.

- 1) I titolari di autorizzazione di passo carrabile o di accesso carrabile (nel caso in cui sia stato richiesto il rilascio della autorizzazione alla occupazione suolo pubblico e il rilascio dello specifico segnale stradale), sono soggetti al pagamento del canone di concessione/autorizzazione di o.s.p. periodico parametrato alla larghezza ed alla ubicazione dell' accesso/passo carrabile, sulla base delle vigenti norme, se applicato dal Comune di Rimini
- 2) Al fine della corretta applicazione del suddetto canone, se applicato dal Comune di Rimini, i titolari di autorizzazione di cui al precedente comma 1), hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all' apposito ufficio, di qualsiasi variazione nella titolarità o nella amministrazione dell' immobile asservito dal passo carrabile, ovvero di qualunque modificazione, debitamente autorizzata dagli uffici preposti, apportata all' accesso stesso.
- 3) L'Ufficio preposto potrà richiedere ulteriore documentazione al fine della corretta applicazione del canone.

18- Sostituzione all'articolo 13 del secondo comma preordinato a ricomprendere anche gli eventuali accessi carrabili(passi carrabili a raso) dotati di segnale stradale di passo carrabile rilasciato con le modalità e nei casi indicati dal presente regolamento.:

- 2) L'effettiva e regolare apposizione del segnale di passo carrabile indicato al precedente comma 1), rilasciato dal Comune di Rimini a seguito del rilascio di autorizzazione di passo carrabile o di accesso carrabile nel caso in cui sia stato richiesto il rilascio del relativo segnale stradale, consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile o, limitatamente al caso sopra indicato, l'accesso carrabile.

19-sostituzione all'articolo 13, terzo comma del periodo:"Per i passi carrabili realizzati" con il seguente periodo:"Per gli accessi/passi carrabili realizzati"; e del periodo:" allegato B)" con il seguente:" allegato A)";

20-Modifica della rubrica del TITOLO VIII denominato:"DISPOSIZIONI TRANSITORIE" con la seguente:"DISPOSIZIONI TRANSITORIE, OBBLIGHI E DIVIETI";

21- Sostituzione dell'articolo 14 relativo alle disposizioni transitorie previste dalla propria deliberazione n. 263/1998 e alla modalità di presentazione delle istanze

Art. 14 Disposizioni transitorie

- 1) Le Disposizioni transitorie, previste dall'art. 14 del Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili approvato con Deliberazione di C.C. n.63/1998, modificato con Deliberazione di C.C, n, 263/1998, non sono più in vigore per decorso dei termini quivi previsti.
~~[Tutti i passi carrabili siti nel Comune di Rimini devono essere regolarizzati entro il termine previsto dall' art.234 del vigente Codice della Strada;
I titolari dei passi carrabili già autorizzati e muniti di cartello segnalotico non conforme a quello previsto nella figura II.78 Reg. C.d.s. devono provvedere nello stesso termine a nuova regolarizzazione a mezzo sostituzione cartello ed adeguamento dell'atto autorizzatorio.]~~

- 2) Eventuali richieste relative agli accessi/passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento devono essere presentate con le procedure e alle condizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

22-sostituzione all'articolo 15, del secondo comma, con il seguente, preordinato ad uniformare i contenuti dello stesso al disposto di cui alla nuova formulazione dell'articolo 7;

- 1) "In difetto, fermo restando l'obbligo perentorio di delimitare la detta possibilità d' accesso ~~ad~~ almeno ~~12 m.~~ di alla distanza minima dalle intersezioni stradali prevista dal precedente articolo 7, punto 1, lett. a),(strade urbane) e punto 2, lett. a),(strade extraurbane), i suddetti sono tenuti al pagamento del canone di passo carrabile, se applicato dal Comune di Rimini, in proporzione all' intero tratto stradale da cui è possibile accedere nella proprietà privata.

23- aggiunta all'articolo 16, di un secondo comma preordinato a ricomprendere anche i casi di posizionamento della segnaletica non conforme al C.d.S. o in modo difforme da quello prescritto;

- 2) L'apposizione di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione o dai decreti o dalle direttive ministeriali, oppure la collocazione di segnaletica in modo diverso da quella prescritta, è punita ai sensi del Codice della strada;

24- aggiunta all'articolo 16, di un terzo comma preordinato a ricomprendere tra i casi di comportamenti vietati anche la mancata sostituzione del segnale stradale non conforme all'attuale C.d.S. in quanto rilasciato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992 (01 gennaio 1993);

- 3) Rientra nella fattispecie indicata al precedente comma 2, il mantenimento dell'esposizione del segnale di passo carrabile già rilasciato ai soggetti autorizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992 (1 gennaio 1993), non essendo tale segnale conforme a quello previsto dall'articolo 120 (figura II.78) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada(D. L.gs 285/92). L'accertata violazione è punita ai sensi del Codice della Strada (art. 45, comma 1).

25- aggiunta all'articolo 16, di un quarto comma preordinato a disciplinare la sostituzione del segnale stradale di passo carrabile già rilasciato, non conforme al nuovo C.d.S. in quanto rilasciato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992 (01 gennaio 1993);

- 4) Per la sostituzione del segnale di passo carrabile, già rilasciato, non conforme in quanto rilasciato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 285/92 deve essere presentata richiesta all'Ufficio Passi Carrabili con le procedure previste all'articolo 9.

26- aggiunta del TITOLO IX, denominato "CONTROLLI E SANZIONI" e dell'articolo 17 rubricato:"Controlli e sanzioni" contenente le previsioni sanzionatorie in caso di inosservanza delle norme statali e regolamentari;

- 1) L'Ufficio Passi Carrabili provvederà ad effettuare controlli, anche a campione, per la verifica della regolarità delle dichiarazioni prodotte nelle istanze di autorizzazione e per la verifica delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento;
- 2) Qualora venissero riscontrate difformità e/o violazioni di carattere edilizio sarà data comunicazione alla Direzione competente per le verifiche e gli eventuali provvedimenti;
- 3) Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato e/o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del Codice della Strada, (D. Lgs 30 aprile

1992, n. 285 s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. n.495/92 s.m.i.);

4) Si applicano altresì le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art.20, comma 4, e di cui all'art.22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni);

5) Le violazioni alle prescrizioni contenute nella autorizzazione di accesso/passo carrabile, sono punite dal Codice della strada ai sensi dell'articolo 20, comma 4 e articolo 22, commi 11 e 12;

6) Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada, dalle norme di legge e di regolamento e quelle previste in caso di dichiarazioni mendaci, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di euro 300,00. Si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n.689.

27- Modifica della numerazione del TITOLO IX in TITOLO X, inserimento dell' articolo 18 avente la seguente rubrica:"Norme Transitorie finali";

28- sostituzione dell'articolo 18 con il seguente:

Art. 18 Norme Transitorie finali (Del. C.C. 63/1988 e Del . C.C. n. 263/1998)

1) Il primo e secondo comma delle Norme transitorie finali, dal Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili approvato con Deliberazione di C.C. n.63/1998, modificato con Deliberazione di C.C, n, 263/1998, non sono più in vigore per decorso dei termini quivi previsti.

~~[La domanda per la regolarizzazione dei passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento comunale, dovrà essere presentata presso l'Ufficio Passi Carrabili, entro il 31.12.1998, con le modalità previste dall' art. 9 del presente regolamento.~~

~~L'eventuale adeguamento del passo carrabile che comporti l'esecuzione di lavori (realizzazione di piazzola di sosta o installazione di automatico) dovrà avvenire entro il 31.12.1999, fermo restando la data del 31.12.1998 per la presentazione della domanda.]~~

2) Eventuali richieste relative agli accessi/passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento dovranno essere presentate con le procedure e alle condizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

3) Il terzo comma delle Norme transitorie finali, del Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili approvato con Deliberazione di C.C. n.63/1998, modificato con Deliberazione di C.C, n, 263/1998 è abrogato per inserimento della previsione negli articoli 9 e 17 del presente regolamento.

~~[L'autorizzazione di passo carrabile ed il rilascio del prescritto cartello, avverrà al termine delle opere di adeguamento, previo sopralluogo del personale incaricato.]~~

29 inserimento al TITOLO X dell'articolo 19 preordinato a regolamentare la gestione istruttoria delle istanze presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento;

Art. 19 Norme transitorie finali (Del. C.C. ____/2017)

1) Per le richieste di autorizzazione /modificazione /regolarizzazione nonché le richieste di parere preventivo presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti. L'Ufficio potrà richiedere l'integrazione della documentazione già presentata secondo quanto previsto dalle modifiche apportate al presente regolamento.

30 ALLEGATI

L'attuale regolamento è composta, oltre al testo, dai seguenti allegati:

-Allegato A: planimetria contenente la classificazione delle strade;

-Allegato B: schematizzazione di alcune ipotesi per la realizzazione della piazzola di sosta;

-Allegato C: elenco strade sottoposte all'obbligo di arretramento o automazione in riferimento a quanto previsto all'articolo 5, punti 1(Strade di scorrimento), 3(Strade extraurbane secondarie) e 4(Strade urbane di quartiere).

A seguito della delimitazione dei Centri Abitati avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149/2009 s.m.i., avente ad oggetto: "Delimitazione dei centri abitati e definizione e classificazione delle strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285", sono state classificate le strade presenti nel territorio comunale.

Il provvedimento è composto, oltre al testo, dai seguenti allegati:

-Allegato A Censimento Punti di Delimitazione del Centro Abitato;

-Allegato B: relazione Tecnica;

-Allegato C: Elenco strade con relativa classificazione;

-Tavole D1,D2;d3 e D: Delimitazione Centri Abitati e definizione e classificazione delle strade.

Infine con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15 marzo 2016 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale.

Si propone:

- a) di revocare l'allegato A) del regolamento prevedendo il riferimento alla cartografia allegata alla Deliberazione di G.C. 149/2009 s.m.i.;
- b) di confermare l'allegato B) contenente la schematizzazione di alcune ipotesi per la realizzazione della piazzola di sosta; che, per effetto della revoca degli allegati A) e C) viene rinominato "Allegato A" al Regolamento;
- c) di revocare l'allegato C) del regolamento contenente l'elenco strade ove è obbligatorio l'arretramento o l'automazione del cancello prevedendo il riferimento all'elenco strade allegato alla Deliberazione di G.C. n. 149/2009 s.m.i.

Per effetto delle predette modificazioni il regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili sarà composto dai seguenti documenti:

-Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili;

-Allegato A (ex Allegato B) contenente la schematizzazione di alcune ipotesi per la realizzazione della piazzola di sosta.

Il Responsabile U.O. COMANDO
Vicecomandante P.M.
Roberto Paci